



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO  
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

[comune.ripesanginesio.mc@legalmail.i](mailto:comune.ripesanginesio.mc@legalmail.i)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 Data 22-02-21

-----  
Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE TARIFFE E  
CORREFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021  
-----

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 08:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TEODORI PAOLO	SINDACO	P
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P
VIOLA TIZIANA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI  
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione;

DATO ATTO che

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede testualmente che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 816 che recita "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*  
*i*  
...";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

Richiamata la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi sulla presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

con voti unanimi, espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2021 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico, come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione non sarà trasmessa telematicamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), avendo il presente canone natura patrimoniale e non tributaria;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario, con ulteriore votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:  
**"CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE TARIFFE E CORFFICIENTI MOLTIPLICATORI -  
ANNO 2021"**

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,  
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla  
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,  
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla  
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to TEODORI PAOLO

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-03-21

li, 26-03-21

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

La presente é copia conforme all'originale.

**Ripe San Ginesio li .....**

**IL SEGRETARIO**  
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il  
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.  
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI